



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 27/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Carlo Picuno, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37359** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

1) XX (C.F. XX) nato il XX a XX e residente a XX, S.S. 16 Km 788,400 -
Via Bari snc;

2) XX (C.F. XX) nato il 13.04.1961 a Bari e residente a XX (BA) Via XX
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Filoia del Foro di Firenze
(C.F. FLI RNZ73R31 H501A) ed elettivamente domiciliati presso e nel di lui
studio sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, PEC
renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it
contro

MINISTERO DELLA DIFESA -Direzioe Generale della previdenza
militare e della leva, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma, viale
dell'Esercito 186;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

All'esito dell'udienza svoltasi in data 8 febbraio 2024 con l'assistenza del
Segretario dott.ssa Caterina Di Palma;

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti evidenziano di

	essere ex militari delle FF.AA. cessati dal servizio attivo e transitati in	
	ausiliaria sino alla data del pensionamento. Nel corso del periodo di ausiliaria,	
	sul trattamento di pensione provvisorio concesso al momento della cessazione	
	dal servizio attivo, l'Amministrazione di appartenenza ha provveduto ad	
	effettuare la trattenuta contributiva nella misura prevista ex lege nella misura	
	del 33% di cui il 24,20% a carico dell'amministrazione el'8,75% a carico	
	dell'ex militare. Non risulta tuttavia, all'atto della cessazione dall'ausiliaria,	
	che l'Amministrazione di appartenenza, abbia provveduto a versare all'INPS	
	gli importi trattenuti/corrisposti a titolo contributivo nel periodo in cui i	
	militari si trovavano nella posizione di ausiliaria.	
	Il personale cessato dall'ausiliaria si trova dunque nella posizione di aver	
	versato contributi che, in sede di emanazione della pensione definitiva	
	vitalizia, non risultano essere stati valorizzati, come invece previsto dall'art.	
	1871 del D.lgs. n. 66/2010, ai fini del diverso coefficiente di trasformazione	
	al quale sottoporre il montante contributivo già maturato all'ingresso in	
	posizione di ausiliaria e della rivalutazione del montante contributivo con i	
	versamenti operati durante la posizione di ausiliaria. Nonostante i solleciti	
	l'Amministrazione di appartenenza non ha provveduto a versare i contributi	
	trattenuti: pertanto i ricorrenti adiscono questa giurisdizione al fine di ottenere	
	il riconoscimento di quanto previsto dall'art.1871 del d.lgs. n. 66/2010 con	
	richiesta di accertare e dichiarare il diritto al ricalcolo del trattamento	
	pensionistico a decorrere dalla data di transito in congedo, tenendo conto del	
	periodo trascorso in ausiliaria ai sensi dell'art. 1871 del d.lgs. n. 66/2010 e per	
	l'effetto, beneficiare:	
	a) del diverso coefficiente di trasformazione al quale sottoporre il montante	

	contributivo già maturato all'ingresso in posizione di ausiliaria;	
	b) della rivalutazione del montante contributivo con i versamenti operati	
	durante la posizione di ausiliaria in sede di commutazione del trattamento di	
	ausiliaria in pensione vitalizia. Con vittoria di spese.	
	Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria in cui ha	
	precisato che:	
	a) il Sig. XX è stato collocato in congedo, nella categoria dell'ausiliaria, a	
	domanda, in data XX, permanendo in detta posizione sino al transito nella	
	riserva, avvenuto anticipatamente in data XX a seguito dell'istanza in data	
	XX, con la quale il sottufficiale ha revocato la propria disponibilità	
	all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza chiedendo di essere	
	collocato nella riserva.	
	Lo stesso percepisce attualmente un trattamento pensionistico "provvisorio"	
	come da determina n. XX del XX emessa dal Centro Nazionale	
	Amministrativo dell'Esercito Italiano.	
	b)Il Sig. XX è stato collocato in congedo, nella categoria dell'ausiliaria, a	
	domanda, in data XX, permanendo in detta posizione, sino al transito nella	
	riserva in data XX e percependo un trattamento pensionistico "provvisorio"	
	divenuto definitivo con il decreto di pensione ordinaria n. XX in data XX	
	emesso dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito Italiano.	
	Essendo cessato anteriormente l'entrata in vigore della riforma pensionistica	
	introdotta dal decreto legge n. XX del XX, convertito con modificazioni in	
	legge n. 214/2011 (c.d Legge Fornero), il ricorrente risulta destinatario di un	
	trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo.	
	Afferma il Ministero che con riferimento al sig. XX il ricorso è risultato	
	3	

	fondato, in quanto essendo cessato in data XX, ha diritto ad una pensione	
	calcolata secondo il sistema contributivo per l'anzianità di servizio maturata a	
	decorrere dal XX.	
	Pertanto, con decreto n. XX del XX è stato liquidato il trattamento	
	pensionistico da ritenersi soddisfacente della pretesa del ricorrente.	
	Non avendo lo stesso raggiunto al XX la massima anzianità contributiva	
	corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80%, la pensione è stata	
	calcolata valorizzando il montante contributivo relativo al periodo di ausiliaria	
	con il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta al	
	termine dell'ausiliaria. Chiede pertanto declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere con riferimento alla posizione del XX, con	
	compensazione delle spese.	
	Invece con riferimento al ricorrente XX evidenzia che il petitum azionato	
	concerne piuttosto la valorizzazione dei contributi previdenziali versati	
	durante il periodo di permanenza in ausiliaria in sede di riliquidazione del	
	trattamento di pensione all'atto di transito in riserva, ai sensi degli artt. 1864	
	del D. Lgs. n. 66/2010.	
	Tale disposizione normativa non è applicabile al ricorrente, in quanto essendo	
	cessato in data XX, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della del D.	
	Lgs. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, non è titolare della quota	
	"C" di pensione.	
	Tra l'altro avendo lo stesso maturato 18 anni di anzianità di servizio al	
	31.12.1995, risulta anche titolare della massima aliquota di rendimento	
	dell'80% compatibile con la normativa vigente, secondo l'orientamento	
	giurisprudenziale che si va consolidando nella giurisprudenza contabile.	

Chiede pertanto il rigetto della domanda del Basti.

DIRITTO

1.Va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere alla luce dell'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente XX.

2. In ordine alla domanda formulata dal ricorrente XX si osserva che la questione oggetto di giudizio è già stata esaminata dalla giurisprudenza contabile con l'affermazione di principi dai quali non vi è motivo di discostarsi.

Come ha avuto condivisibilmente modo di affermare, da ultimo, la Sezione Giurisdizionale della Lombardia di questa Corte *“Prima della riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n.214/2011 (cd. riforma Fornero), le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo (ex art.1, comma 13, l. 335/1995). Il rendimento pensionistico era determinato dalla sommatoria delle cd. quote A e B di pensione (art.13, d.lgs. n.503/1992) da calcolare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, raggiungibile ordinariamente in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva (art.54, dpr n.1092/1973).*

Con la c.d. riforma Fornero, è stato introdotto il sistema contributivo prorata per tutti i lavoratori al fine di contenere la spesa previdenziale. Per effetto di tale disposizione, le pensioni liquidate dal 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote:

	<i>(i) quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data</i>	
	<i>di cessazione dal servizio, moltiplicata per una aliquota corrispondente alla</i>	
	<i>anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992;</i>	
	<i>(ii) quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità</i>	
	<i>contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;</i>	
	<i>(iii) quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l'anzianità</i>	
	<i>maturata successivamente al 31 dicembre 2011.</i>	
	<i>Da tale disposizione, tuttavia, è conseguito un effetto del tutto opposto a</i>	
	<i>quello voluto, con riferimento alla posizione di coloro che rientravano,</i>	
	<i>secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel sistema interamente</i>	
	<i>retributivo e che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di un'anzianità</i>	
	<i>contributiva pari o superiori a 40 anni: tali pensionati, infatti, per effetto della</i>	
	<i>riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di</i>	
	<i>pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio</i>	
	<i>2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.</i>	
	<i>Al fine di correggere il paradosso ingenerato dall'applicazione</i>	
	<i>indiscriminata del sistema contributivo, il legislatore è intervenuto con la</i>	
	<i>legge di stabilità per il 2015, novellando l'art. 24 comma 2, d.l. 201/2011 e</i>	
	<i>aggiungendo, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, l'importo</i>	
	<i>complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che</i>	
	<i>sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti</i>	
	<i>prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini</i>	
	<i>della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva</i>	
	<i>necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da</i>	
	<i>quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la</i>	
	6	

	data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della	
	prestazione stessa.”(art.1, comma 707, legge n.190/2014). Il successivo	
	comma 708 ha poi precisato che tale limite “si applica ai trattamenti	
	pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore	
	della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.”	
	Il legislatore ha, dunque, introdotto, a decorrere dal 1.1.2015, un doppio	
	calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri ante riforma e post	
	riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.	
	Pertanto, secondo la giurisprudenza: “appare corretto prevedere che, nel	
	calcolo del trattamento con il metodo retributivo, non può comunque essere	
	applicata un’aliquota di rendimento superiore all’80% (già raggiunta prima	
	del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al	
	personale militare ai sensi dell’art.54 del D.P.R. n.1092/1973. Infatti, la	
	novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della	
	retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Pertanto, poiché le	
	aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l’80%	
	della base pensionabile, nessun vantaggio può derivare al ricorrente dalla	
	disciplina recata dall’art.24, comma 2, del d.l. n.201/2011, come integrata	
	dall’art.1, comma 707, della legge n.190/2014. Tale ultima disposizione rende	
	irrilevante l’ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per	
	coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva atteso	
	che in tal caso gli stessi non possono conseguire alcun beneficio economico	
	aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento	
	(cfr. sent. Corte dei Conti, Sez.Terza d’Appello, n. 172/2022)” (sez. Emilia-	
	Romagna, 24.4.2023 n. 33 e 34; sez. Emilia-Romagna, 26.4.2023 n. 36, 37 e	
	7	

	38).	
	<i>Non sussiste, poi, la lamentata disparità di trattamento in quanto il ricorrente,</i>	
	<i>come osservato dal Ministero, percepisce una pensione più favorevole, a</i>	
	<i>parità di anni di servizio prestati, rispetto a colui che si è trovato in congedo</i>	
	<i>il 31/12/2011, riuscendo a valorizzare nella c.d. quota “C” i contributi versati</i>	
	<i>dal 01/01/2012 al momento del congedo assoluto anche se ha già raggiunto il</i>	
	<i>massimo della pensione nel sistema retributivo. Ciò, ovviamente, sino</i>	
	<i>all’entrata in vigore della novella recata dalla legge n.190/2014, poiché a</i>	
	<i>partire da tale ultima data al pensionato può essere riconosciuto solo il</i>	
	<i>trattamento meno favorevole tra quello risultante dall’applicazione delle</i>	
	<i>norme vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n.201/2011</i>	
	<i>e quello risultante dall’applicazione della quota contributiva pro-rata.</i>	
	<i>Inoltre, per coloro che, come il ricorrente, al XX erano in possesso di</i>	
	<i>un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%) i periodi maturati</i>	
	<i>dal 1° gennaio 2012 ricevono già una valorizzazione ai fini pensionistici (art.</i>	
	<i>1871 comma 2 del D. Lgs. 66/2010 COM) e in particolare per quanto</i>	
	<i>concerne la quota “C”, il beneficio conseguente alla permanenza in</i>	
	<i>Ausiliaria si concretizza nell’applicazione del nuovo coefficiente di</i>	
	<i>trasformazione dei contributi già accantonati (art. 1864 C.O.M.).” (Sez.Giur.</i>	
	<i>Lombardia n.96/2023).</i>	
	Poiché il caso oggetto del presente giudizio risulta specularmente	
	sovrapponibile a quello descritto, questo GU ritiene che i motivi di ricorso	
	addotti dal ricorrente risultino del tutto infondati.	
	Il ricorso del XX deve, quindi, essere rigettato.	
	La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.	
	8	

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione Giurisdizionale per la regione Puglia, definitivamente pronunciando, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere.

Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese.

Si indica in gg.60 il termine per il deposito della Sentenza.

Così deciso in Bari all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 8 febbraio 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente Cons. Carlo Picuno

Depositato il 15/02/2024

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma